




Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale
Servizio Decisioni amministrative consiliari



Al Presidente della II Commissione
Consiliare permanente

Ai Presidenti dei Gruppi Consiliari

Al Segretario della Giunta Regionale

SEDE

Oggetto: Delibere approvate dalla Giunta Regionale nella seduta del 30.12.2014

Registrati presso l' U.D. Assemblea dal Reg. Gen. n. ~~134~~18/II al Reg. Gen. ~~136~~17/II

Si assegnano i provvedimenti in oggetto a:

Il Commissione Consiliare permanente per l'esame.

Trattandosi di debiti fuori bilancio afferente l'esercizio finanziario 2014 e derivanti da sentenze esecutive, codesta Commissione ai sensi dell'art. 101 comma 2 del regolamento interno del Consiglio, si esprimerà nel termine di 20 giorni dalla data in cui sarà notificato il presente atto.

Il Dirigente dell' U.D.
Avv. Magda Fabbrocini

L.G.

Capo Dipartimento Segreteria Legislativa
Dott. Carlo D'Orta

D'ordine del Presidente
Avv. Magda Fabbrocini



Giunta Regionale della Campania

Delibera di Giunta

ATTIVITÀ AMM.VA
REG. GEN. N. 1326/11

Dipartimento:

Dipartimento della Salute e delle Risorse Naturali

N°	Del	Dipart.	Direzione G.	Unità O.D.
724	30/12/2014	52	6	8

Oggetto:

Legge regionale 30 Aprile 2002 n. 7, art. 47, comma 3. Riconoscimento debito fuori bilancio derivante da sentenza del Tribunale di Avellino n. 36/14 a favore dell'avvocato Felicino Perillo

Dichiarazione di conformità della copia cartacea:

Il presente documento, ai sensi del T.U. dpr 445/2000 e successive modificazioni è copia conforme cartacea del provvedimento originale in formato elettronico, firmato elettronicamente, conservato in banca dati della Regione Campania.

Estremi elettronici del documento:

Documento Primario : 9E2A892E93D426A733108E3C60048EA5C8CD617D

Allegato nr. 1 : CFE6DAEBB948BADD37C6BEE246A7F508F24710D6

Allegato nr. 2 : F7A8FB3AA00F5018E6F948505042AE75944D81EA

Allegato nr. 3 : C799359B80195813598F461101EF1C2C0AC0BDD1

Frontespizio Allegato : 1A559BD1CE22AFF586A12602E321F5AA2676DC0F

Consiglio Regionale della Campania

Prot. Gen. 2015.0000182/A

Del 09/01/2015 09 28 10

Da CR A SERDA



Data, 31/12/2014 - 13:11

Pagina 1 di 1

Assessore

Assessore Giancane Gaetano

Assessore Nugnes Daniela



Dipartim. Direzione G.

52 6
55 13

Regione Campania

GIUNTA REGIONALE

ATTIVITÀ AMM.VA

SEDUTA DEL

30/12/2014

REG. GEN. N. ...1326.../II

PROCESSO VERBALE

Oggetto :

Legge regionale 30 Aprile 2002 n. 7, art. 47, comma 3. Riconoscimento debito fuori bilancio derivante da sentenza del Tribunale di Avellino n. 36/14 a favore dell'avvocato Felicino Perillo

1)	Presidente	Stefano	CALDORO	PRESIDENTE
2)	Vice Presidente	Guido	TROMBETTI	ASSENTE
3)	Assessore	Edoardo	COSENZA	
4)	"	Bianca Maria	D'ANGELO	
5)	"	Vittorio Luigi	FUCCI	
6)	"	Gaetano	GIANCANE	
7)	"	Anna Caterina	MIRAGLIA	
8)	"	Severino	NAPPI	
9)	"	Daniela	NUGNES	
10)	"	Giovanni	ROMANO	
11)	"	Ermanno	RUSSO	
12)	"	Pasquale	SOMMESE	
13)	"	Sergio	VETRELLA	ASSENTE
	Segretario	Maria	CANCELLIERI	

Consiglio Regionale della Campania

Prot. Gen. 2015.0000182/A

Del 09/01/2015 09 28 10

Da CR A SERDA

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla Direzione Generale e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Direttore a mezzo di sottoscrizione della presente

PREMESSO che:

- a. la L.R. 30 Aprile 2002 n. 7 ha disciplinato l'ordinamento contabile della Regione Campania, rivedendo gli istituti contabili ed introducendo nuove procedure amministrativo-contabili;
- b. l'art. 47, comma 3, della L.R. 30 Aprile 2002 n. 7 stabilisce che il Consiglio Regionale riconosca la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze;
- c. la richiamata norma prescrive che detti riconoscimenti e ogni conseguente decisione debba essere espressamente riferita in sede di rendicontazione;

PRESO ATTO che:

- a. il Consiglio Regionale con la L.R. n. 3 del 16 gennaio 2014 ha approvato il Bilancio di Previsione per l'anno finanziario 2014 e pluriennale per il triennio 2014/16;
- b. la Giunta Regionale con la DGR n. 92 del 1 aprile 2014 ha approvato il Bilancio Gestionale per l'esercizio finanziario 2014/15/16;
- c. la Giunta Regionale con la DGR n. 126 del 29 aprile 2014 ha approvato la variazione del Bilancio gestionale per gli anni 2014/15/16;

RILEVATO che:

- a. con DGR n. 1731 del 30.10.2006 è stato disciplinato l'iter procedurale per il riconoscimento dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze e da pignoramenti eseguiti presso il Tesoriere Regionale;
- b. l'art. 1, comma 12, lett. h, della L.R. 6 maggio 2013 n. 5, di modifica del comma 5, dell'art. 47, della L.R. 30 Aprile 2002 n. 7, ha previsto che le proposte della Giunta regionale che hanno ad oggetto il riconoscimento di debiti fuori bilancio sono sottoposte al Consiglio regionale per le determinazioni di competenza, da assumere entro sessanta giorni dalla ricezione delle stesse. Decorso inutilmente tale termine, le proposte sono inserite all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio utile;

TENUTO CONTO che gli atti amministrativi di liquidazione relativi alle fattispecie succitate devono essere coerenti con la norma di cui all'art. 47, comma 3, della L.R. 7/2002 e sue s.m.i.;

CONSIDERATO che:

- a. l'Avvocatura Regionale, con nota prot. n. 209537 del 16.03.2012, trasmetteva la sentenza n. 64/2010 del Giudice di Pace di Montella, notificata con apposta formula esecutiva, di condanna della Regione Campania al pagamento dei danni provocati dalla fauna selvatica nonché delle spese di lite in favore del sig. Napolillo Vincenzo;
- b. con DGR n. 553 del 13.12.2013 ad oggetto "Legge regionale 30 Aprile 2002 n. 7, art. 47, comma 3. Riconoscimento debito fuori bilancio derivante da sentenza del G.d.P. di Montella n. 64/2010 a favore della sig. Napolillo Vincenzo - Avvocato Felicino Perillo - C.T.U. Aniello Corso", veniva proposto al Consiglio Regionale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 della L.R. n. 7/2002, il riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio della somma di € 9.065,32= trattandosi di posizione debitoria derivante da sentenza del Giudice di Pace di Montella n. 64/2010;
- c. Il Consiglio Regionale, nella seduta tenutasi in data 5 maggio 2014, approvava la DGR n. 553 del 13.12.2013 con attestato n. 307/8;
- d. con D.D. n. 16 del 20.05.2014 ad oggetto "L.R. 30 Aprile 2002 n. 7, art. 47, comma 3. Riconoscimento debito fuori bilancio derivante da sentenza del Giudice di Pace di Montella n. 64/2010. Adempimenti delibera di Giunta Regionale n. 553 del 13.12.2013 a favore della sig. Napolillo Vincenzo - Avvocato Felicino Perillo - C.T.U. dott. Aniello Corso. (E.F. 2014 - cap. 580/ residui 2013)" veniva liquidata e pagata, nei modi e termini di legge, la somma complessiva di € 9.065,32= come disposto dalla sentenza n. 64/2010 del Giudice di Pace di Montella;
- e. avverso la sentenza n. 64/2010 del Giudice di Pace di Montella la Regione Campania proponeva appello presso il Tribunale di Avellino;
- f. il Giudice del Tribunale di Avellino con sentenza n. 36/2014 respingeva l'appello e condannava l'appellante Regione Campania alla refusione delle spese processuali;
- g. l'Avvocatura Regionale, con nota prot. n. 294954 del 29.04.2014, ha trasmesso la sentenza del Tribunale di Avellino n. 36/2014 di condanna della Regione Campania;
- h. la sentenza è stata notificata alla Regione Campania con apposta formula esecutiva;
- i. bisogna provvedere agli adempimenti consequenziali;

VISTA la sentenza del Tribunale di Avellino n. 36/2014 con la quale il Giudice, definitivamente pronunciando in ordine alla domanda presentata, respinta ogni altra eccezione, così provvede:

- a. condanna la Regione Campania al rimborso in favore degli appellati delle spese processuali di questo grado, liquidate, per ciascuno di essi, in euro 1.600,00 per compenso ai difensori oltre iva e cpa come per legge con facoltà di distrazione in favore dell'avv. Felicino Perillo;

DATO ATTO che:

- a. in esecuzione della sentenza n. 36/2014 del Tribunale di Avellino occorre provvedere a quanto ivi deciso;
- b. le spese relative al giudizio di primo grado sono già state liquidate e pagate con il D.D. n. 16 del 20.05.2014 secondo quanto disposto dalla sentenza n. 64/2010 del Giudice di Pace di Montella;
- c. il debito complessivo ammonta a € 2.030,08= per spese del legale (€ 1.600,00 onorario, € 64,00 cassa avvocati, € 366,08 iva 22%);
- d. la spesa complessiva di € 2.030,08=, non essendo predeterminata in base ad un regolare impegno contabile, è da ascrivere tra i debiti fuori bilancio, la cui legittimità, ai sensi dell'art. 47, comma 3 e 4 della L.R. n. 7/02, è riconosciuta quale obbligazione sorta a seguito di sentenza;
- e. il debito fuori bilancio in questione di € 2.030,08=, derivante dalla predetta sentenza, è certo liquido ed esigibile;
- f. la Giunta Regionale, ai sensi dell'art. 29, comma 9, lettera b), della L.R. n. 7/2002 nonché dell'art. 1, comma 16, lett. d), della L.R. 6 maggio 2013 n. 6, è autorizzata ad effettuare variazioni compensative, in termini di competenza e/o di cassa, tra le dotazioni finanziarie dei programmi appartenenti a Missioni diverse limitatamente per il pagamento dei debiti fuori bilancio;

RITENUTO

- a. di richiedere al Consiglio Regionale il riconoscimento della legittimità del "debito fuori bilancio" determinato nella misura di € 2.030,08= ai sensi dell'art. 47, comma 3, L.R. 7/02 e della D.G.R. n. 1731 del 30/10/2006 pubblicata sul BURC del 20/11/2006;
- b. che a tanto si possa provvedere, dotando il capitolo di 580 Missione 16 Programma 1 Titolo 1 denominato "Pagamento debiti fuori bilancio di cui all'art. 47 della L.R. n. 7/2002 di competenza del Dipartimento della Salute e delle Risorse Naturali - Direzione Generale per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali", all'uopo istituito, della somma di € 2.030,08= e prelevando una somma di pari importo dal capitolo di spesa 124 Missione 20 Programma 3 Titolo 1 rientrante nelle competenze operative del Dipartimento delle Risorse finanziarie, umane e strumentali - Direzione Generale per le Risorse Finanziarie ed avente sufficiente disponibilità;
- c. di demandare al Direttore Generale della DG 52-06 Politiche agricole alimentari e forestali il conseguente atto di impegno della predetta somma di € 2.030,08= da assumersi sul capitolo 580, all'uopo istituito, subordinandone la liquidazione al riconoscimento del debito fuori bilancio da parte del Consiglio Regionale;

VISTI

- a. l'art. 47, comma 3, della L.R. 30 Aprile 2002 n. 7;
- b. la nota dell'A.G.C. Sviluppo Attività Settore Primario prot. n. 877417 del 25/10/2006;
- c. la DGR n. 1731/2006;
- d. la L.R. n. 3 del 16 gennaio 2014 di approvazione del Bilancio di Previsione per l'anno finanziario 2014 e pluriennale per il triennio 2014/16;
- e. la L.R. n. 4 del 16 gennaio 2014, di approvazione delle Disposizioni per la Formazione del Bilancio annuale 2014 e pluriennale per il triennio 2014/16 della Regione Campania - Legge di Stabilità Regionale 2014;
- f. la DGR n. 92 del 1 aprile 2014 di approvazione del Bilancio Gestionale per l'esercizio finanziario 2014/15/16;
- g. la DGR n. 126 del 29 aprile 2014 di variazione del Bilancio gestionale per gli anni 2014/15/16;

PROPONGONO e la Giunta in conformità, a voti unanimi

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:

1. di proporre al Consiglio Regionale di riconoscere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 47, comma 3, della L.R. 30 aprile 2002 n. 7, la somma complessiva di € 2.030,08= appartenenti alla categoria dei debiti fuori bilancio avanzati dall'avv. Felicino Perillo, così come specificato nella allegata scheda di rilevazione di partita debitoria;

2. di prendere atto che la somma totale di € 2.030,08= rappresenta una stima approssimativa del debito in quanto soggetta nel tempo, a variazione delle voci di interesse che andranno a maturare fino al soddisfo e di eventuali altre voci che al momento non sono quantificabili;
3. di allegare scheda di rilevazione di partita debitoria che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
4. di autorizzare, ai sensi dell'art. 1, comma 16, lett. d, della L.R. 6 maggio 2013 n. 6, una variazione compensativa in termini di competenza e cassa al bilancio gestionale per il corrente esercizio finanziario, afferente le dotazioni finanziarie dei programmi appartenenti a Missioni diverse limitatamente per il pagamento dei debiti fuori bilancio, secondo il prospetto denominato "Allegato delibera di variazione del bilancio", che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, come di seguito riportati:

- capitolo di spesa 124, denominato "Pagamento debiti fuori bilancio", riduzione dello stanziamento di competenza e di cassa per € 2.030,08=, di seguito classificato:

capitolo	Miss	Prog.	TIT DPCM
124	20	3	1

- capitolo di spesa 580, denominato "Pagamento debiti fuori bilancio di cui all'art 47 della L.R. n. 7/2002 di competenza del Dipartimento della Salute e delle Risorse Naturali - Direzione Generale per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali", incremento dello stanziamento di competenza e cassa per € 2.030,08=, di seguito classificato:

capitolo	Miss	Prog.	TIT DPCM
580	16	1	1

5. di demandare al Direttore Generale della DG 52-06 Politiche agricole alimentari e forestali il conseguente atto di impegno della predetta somma di € 2.030,08= da assumersi sul capitolo 580, istituito con delibera di G.R. n. 1078 del 22.06.07, subordinandone la liquidazione al riconoscimento del debito fuori bilancio da parte del Consiglio Regionale;
6. di subordinare, in ogni caso, l'atto di liquidazione alla verifica dell'Avvocatura Regionale, in ordine alla notifica di atti di precetto e/o procedure esecutive promosse o concluse da parte dei creditori;
7. di trasmettere copia della presente deliberazione per i successivi adempimenti di rispettiva competenza: al Consiglio Regionale della Campania; al Dipartimento delle Risorse Finanziarie, Umane e Strumentali; al Dipartimento della Salute e delle Risorse Naturali; alle Direzioni Generali per le Risorse Finanziarie e per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali; all'Avvocatura Regionale per la valutazione della sussistenza di eventuali azioni di responsabilità a carico dei proponenti gli atti annullati ed impugnati innanzi all'Autorità Giudiziaria; alla Sezione Giurisdizionale competente della Corte dei Conti; alla Tesoreria Regionale e all'UDCP - Segreteria di Giunta – Ufficio V – Bollettino Ufficiale - BURC per la relativa pubblicazione.



GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

DELIBERAZIONE n°	724	del	30/12/2014	DIPART.	DIR.GEN./DIR. STAFF DIP.	UDD/STAFF DIR.GEN.
				52 55	6 13	8

OGGETTO :
Legge regionale 30 Aprile 2002 n. 7, art. 47, comma 3. Riconoscimento debito fuori bilancio derivante da sentenza del Tribunale di Avellino n. 36/14 a favore dell'avvocato Felicino Perillo

QUADRO A	CODICE	COGNOME	MATRICOLA	FIRMA
PRESIDENTE / ASSESSORE /		<i>Assessore Giancane Gaetano Assessore Nugnes Daniela</i>		
DIRETTORE GENERALE / DIRIGENTE STAFF DIPARTIMENTO		<i>Dr. Diasco Filippo Dr. Rosati Bruno</i>		
IL CAPO DIPARTIMENTO		<i>Prof. Romano Dr. Varriale</i>		

VISTO DIRETTORE GENERALE ATTIVITA' ASSISTENZA GIUNTA	COGNOME	FIRMA
DATA ADOZIONE	<i>30/12/2014</i>	INVIATO PER L'ESECUZIONE IN DATA
		<i>30/12/2014</i>

AI SEGUENTI DIPARTIMENTI E DIREZIONI GENERALI:

Dichiarazione di conformità della copia cartacea:
 Il presente documento, ai sensi del T.U. dpr 445/2000 e successive modificazioni è copia conforme cartacea dei dati custoditi in banca dati della Regione Campania.

Firma
IL DIRIGENTE
 Valeria Esposito
 Segretario di Giunta



questa spettando eventualmente alla Provincia di Avellino. Deduceva, in ogni caso, l'infondatezza dell'avversa domanda, evidenziando tra l'altro che il danno cagionato dalla fauna selvatica non è risarcibile in base alla presunzione di cui all'art. 2052 c.c., inapplicabile per la stessa condizione di libertà in cui essi si trovano, ma alla stregua dei principi generali stabiliti dall'art. 2043 c.c., spettando, quindi, al danneggiato fornire la prova degli elementi costitutivi dell'invocata responsabilità ed, in particolare, della condotta colposa dell'Ente pubblico convenuto.

Autorizzato dal GdP, il Napolillo chiamava in causa la Provincia di Avellino, chiedendone la condanna al risarcimento in via esclusiva o solidalmente con la Regione

La Provincia, costituitasi, assumeva di essere priva di legittimazione passiva e contestava la domanda attrice nell'*an* e nel *quantum*, in particolare ribadendo quanto sostenuto dalla Regione circa la natura della responsabilità e i connessi oneri probatori di cui affermava.

Istruita la causa mediante assunzione di testi e CTU, il GdP pronunciava sentenza con la quale dichiarava il difetto di legittimazione passiva della Provincia e accoglieva la domanda nei confronti della Regione, condannandola al risarcimento in favore dell'attore nella misura di € 5.776,63 e al rimborso delle spese processuali da lui sostenute. Condannava però l'attore a rimborsare alla Provincia le spese processuali.

Avverso detta sentenza proponeva appello la Regione, riproponendo in sostanza, quali motivi di gravame, le medesime istanze, eccezioni, deduzioni, argomentazioni svolte in primo grado. Faceva inoltre rilevare che il medesimo GdP, in altra sentenza (n.29/11) emessa in causa di risarcimento intentata da un trasportato sul veicolo in occasione del medesimo sinistro, aveva invece ritenuto responsabile la Provincia.

La Provincia, costituitasi, chiedeva il rigetto dell'appello e comunque il rigetto di ogni domanda attorea contro di essa.

Il Napolillo, costituitosi, eccepiva anzitutto l'inammissibilità dell'appello in quanto la Regione aveva "proposto nuove eccezioni e nuove motivazioni rispetto alla comparsa di costituzione e risposta del giudizio di primo grado". Chiedeva comunque rigettarsi il gravame e, nel caso di ritenuta responsabilità della Provincia, condannarla al



rcimento.

La causa è quindi pervenuta in decisione, che va pronunciata come da dispositivo per i motivi, aventi rilievo assorbente, che qui di seguito si espongono.

Non ha alcun fondamento l'eccezione di inammissibilità dell'appello, in quanto, come detto e come si ripeterà appresso, la Regione ha sottoposto a questo giudice, esponendole analiticamente, sia argomentazioni non accolte dal GdP, sia argomenti di contestazione della sentenza appellata, mentre non sono rinvenibili nuove eccezioni rilevabili solo ad iniziativa di parte.

La Regione in comparsa conclusionale ha sollevato questione di difetto di giurisdizione, tuttavia non scrutinabile perché tardiva, non avendo essa trovato posto tra i motivi di gravame (Cass.n.9693/13).

Venendo al merito, si rileva che nella motivazione della sua sentenza il GdP ha evidenziato che:

"in assenza di una delega ad hoc, la legge regionale 157/92 demanda le funzioni di controllo e gestione della fauna selvatica alla medesima Regione, la quale - pertanto- nella fattispecie deve ritenersi l'unica responsabile nella causazione del sinistro...ex art.2043 cc (e non art.2052 cc)";

- "i testi hanno confermato sia la collisione avvenuta tra il veicolo attoreo ed il cinghiale, sia che sul posto non vi era e non vi è mai stata l'apposita segnaletica di pericolo";

- "la Regione conferì incarico all'amministrazione provinciale di Avellino di provvedere alla installazione della segnaletica della presenza della fauna selvatica e delle protezioni lungo gli assi viari; a tal fine stanziò la somma di € 722.693,93 (decreto 111 del 7.6.07)";

- "è emerso che quest'ultima (la Regione, ndr) non ha mai provveduto al trasferimento dei fondi di cui innanzi si è detto in favore della medesima Provincia".

Questi i fondamentali passaggi della sentenza gravata.

Circa il primo punto, nell'atto di appello si legge: "...non risulta provata la condotta

prudente di detto conducente nella guida dell'auto (verifica della velocità) bensì, unicamente la verifica dell'impatto e della mancanza di idonea segnaletica" (f.10, all'inizio).

La Regione quindi riconosce espressamente che non vi era segnaletica di pericolo per attraversamento di animali selvatici, unico tipo di avvertenza reputabile, alla luce del caso concreto, come "idonea". Di riverbero, ammette che quella segnaletica era necessaria in quel tratto poiché, diversamente opinando, non è dato ravvisarne l'"idoneità".

La Regione sostiene che deve essere la Provincia a risarcire il danno all'automobilista, poiché essa ha la gestione materiale del territorio.

Osserva il giudice che, a termini della fondamentale L.157 del 1992, alle Regioni sono affidate:

- l'emanazione di norme relative, tra l'altro, al controllo di tutte le specie di fauna selvatica (art.1, comma 3);
- le funzioni amministrative di programmazione e di coordinamento ai fini della pianificazione faunistico-venatoria di cui all'articolo 10 della legge medesima, nonché i compiti di orientamento, di controllo e sostitutivi previsti sempre dalla legge (art.9, comma 1).



Ne deriva che la Regione, in materia di controllo della fauna selvatica -materia che non può non comprendere, per la sua rilevanza, la prevenzione di incidenti del traffico veicolare causati dall'impegno delle sedi viarie da parte di animali selvatici- è titolare di poteri-doveri non solo normativi, ma anche amministrativi.

Erra quindi, l'appellante principale, quando sostiene, a propria discolpa, il secco argomento secondo cui la Provincia sarebbe unica tributaria delle relative incombenze, in quanto la legge depone in senso diverso.

Né la L.R. Campania n.8 del 1996, applicabile *ratione temporis*, contiene norme derogatorie del delineato regime, ovvero deleghe generali alla Provincia per il controllo della fauna selvatica.

Vi sono invece deleghe particolari, tra le quali quelle, pertinenti al caso sul piano



... vale a dire nella delibera di G.R. 2177/06 e nel decreto dirigenziale 111/07, in merito al conferimento di incarico alle Province di installazione, nei siti a rischio, di opportune protezioni e/o segnalazioni della presenza di fauna selvatica, con riferimento dei fondi necessari (v. dispositivo delibera 2177).. Anzi, laddove la delibera menzionata premette di "dover provvedere ad una migliore tutela della fauna ... nonché ad una migliore azione di prevenzione di incidenti da essa determinati", mostra come la Regione sia consapevole della titolarità della funzione di prevenzione.

Nel nostro caso, nessun presidio di sicurezza, anche di semplice segnalazione, risulta essere stato apprestato nella zona in cui si è verificato l'incidente, malgrado si trattasse di zona a rischio invasioni da parte della fauna selvatica, come sopra rilevato.

Non può esser d'ostacolo all'affermazione della responsabilità della Regione il fatto che la strada teatro del sinistro è di proprietà provinciale. Una volta infatti accertato il potere-dovere della Regione di prevenire i danni alla circolazione stradale cagionati dalla fauna selvatica, potere esercitato attraverso il conferimento alla Provincia di incarico per le protezioni/segnalazioni, la responsabilità dell'ente appellante rimane ascrivibile quanto meno sotto il profilo del mancato esercizio di poteri di controllo sostitutivo.

Infine, evidentemente, la Regione non aveva titolo per richiamare la Provincia, poichè non era nemmeno materialmente trasferito alle Province i fondi deliberati, come deve scaturirsi dalla mancata contestazione di quanto, sul punto, annotato nella motivazione della sentenza gravata.

La sentenza conferma dunque, con riferimento alla fattispecie, l'orientamento giurisprudenziale in materia di responsabilità regionale (v. da ultimo, Cass.n.4806/13, nella cui motivazione sono riportati anche i precedenti conformi).

Il ricorso in appello della Regione deve perciò essere respinto, con coerenti conseguenze in materia di spese processuali.

Aselli

P.Q.M.

Tribunale di ~~S. Angelo dei Lombardi~~, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'appello di cui in narrativa, così provvede:

respinge gli appelli;

condanna la Regione Campania al rimborso in favore degli appellati delle spese processuali di questo grado, liquidate, per ciascuno di essi, in € 1.600,00 per compenso ai difensori, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge, con facoltà di distrazione in favore dell'avv. Felicino Perillo.

Avellino, 26.3.14

Il Giudice
dott. Vincenzo Bedrice

TRIBUNALE DI AVELLINO

Pubblicato il 26 MAR 2014

IL CANCELLIERE C1
Dott.ssa Concettina Troiano



Allegato alla proposta di delibera per il riconoscimento di debito fuori bilancio

SCHEDA DI RILEVAZIONE DI PARTITA DEBITORIA

N. 1 – DEL 23.09.2014

Dipartimento 52

Direzione 06

UOD 08

Il Sottoscritto Dr. Antonio Carotenuto nella qualità di responsabile dell'Unità Operativa Dirigenziale Pesca, Acquacoltura e Caccia per quanto di propria competenza

ATTESTA

Quanto segue

Generalità del creditore: **Avv. Felicino Perillo**, nato ad Avellino il 28/06/1978 con studio in Torella dei Lombardi (AV) alla via P. Toselli n. 64 - C.F. PRLFCN78H28A509O.

Oggetto della Spesa: Riconoscimento della spesa di € 2.030,08 derivante da sentenza del Tribunale di Avellino n. 36/2014.

Indicare la tipologia del debito fuori bilancio:
Sentenza del Tribunale di Avellino n. 36/2014.

Relazione sulla formazione del debito fuori bilancio:
Con atto di citazione il sig. Napolillo Vincenzo conveniva in giudizio presso il Giudice di Pace di Montella la Regione Campania per vedersi risarcito dei danni arrecati da fauna selvatica. Il Giudice con sentenza n. 64/2101 dichiarava la responsabilità esclusiva della Regione Campania.
Avverso la sentenza n. 64/2010 del Giudice di Pace di Montella la Regione Campania proponeva appello presso il Tribunale di Avellino. Il Giudice del Tribunale di Avellino con sentenza n. 36/2014 respingeva l'appello e condannava l'appellante Regione Campania alla refusione delle spese processuali.

Tipo ed estremi del documento comprovante il credito:
Sentenza del Tribunale di Avellino n. 36/2014.

Importo	€ 1.600,00
CPA	€ 64,00
Spese esenti	€ 366,08
Totale debito*	€ 2.030,08

(*) la somma esposta rappresenta una stima approssimativa del debito in quanto soggetta, nel tempo, a variazioni di questa voce, il cui importo esatto si definisce al momento della liquidazione.

Sulla base degli elementi documentali disponibili e controllati,

ATTESTA

- a) Motivo per l'inclusione del debito fra quelli fuori bilancio: esecuzione di sentenza;
- b) che al momento non sussistono interessi e/o oneri accessori ovvero la somma di € 2.030,08 rappresenta una stima approssimativa del debito in quanto soggetta nel tempo a variazione delle voci di interesse che andranno a maturare e che al momento non sono quantificabili;
- c) che il debito non è caduto in prescrizione ai sensi dell'art. 2934 e ss. del Codice Civile;

sulla scorta di quanto dichiarato lo scrivente

CHIEDE

Il riconoscimento della legittimità del presente debito fuori bilancio ai sensi dei comma 3 e 4 dell'art. 47 della Legge Regione Campania n. 7 del 30 Aprile 2002 per l'importo complessivo di

€ 2.030,08=

Allega la seguente documentazione:
Sentenza del Tribunale di Avellino n. 36/2014.

Il Dirigente
Dr. Antonio Carotenuto